



STUDIO CAGNIN ROVOLETTO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PIERO CAGNIN - CHIARA ROVOLETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

Dolo (VE), 22 marzo 2016

Gentile Cliente,

il **7 luglio 2016** scade il termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate del **modello 730/2016** (relativo ai redditi 2015).

Qualora per tale servizio vogliate avvalervi del nostro Studio, elenchiamo – in modo sintetico e con riferimento alle più diffuse casistiche – la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Vi segnaliamo che la documentazione dovrà pervenirci entro il 15 aprile 2016, IN ORIGINALE. Tali documenti verranno successivamente restituiti.

Chi fosse interessato al servizio 730/2016 offerto, è pregato di fissare un appuntamento per la consegna della documentazione.

Per garantire l'adempimento nei termini di legge previsti, la data indicata è tassativa.

A) DOCUMENTAZIONE DI ORDINE GENERALE

- Modello 730 o Modello Unico dell'anno precedente (qualora lo Studio non ne fosse già in possesso);
- Codice fiscale del coniuge e di tutti i figli/familiari a carico, indicando se vi sono familiari con disabilità e se vi sono variazioni rispetto alla dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente;
- Modelli F24 con quietanza della banca o della posta, relativi alle imposte pagate nell'anno 2015;
- Comunicazione della scelta per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef;
- Comunicazioni dell'eventuale cambio di residenza.

B) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REDDITI

- Certificazione Unica 2016 relativa all'anno 2015 (es. redditi da lavoro dipendente, da pensione, da collaborazione);
- Eventuali documenti comprovanti altri redditi (di capitale, prestazioni occasionali, vendita terreni edificabili etc.);
- Per immobili o terreni, è necessario allegare gli atti di compravendita, l'atto di mutuo e l'eventuale contratto di locazione, se l'immobile è affittato. In tal caso allegare anche la documentazione comprovante l'eventuale opzione per la cedolare secca;
- Modelli F24 con quietanza della banca o della posta, relativi all'IMU pagata nell'anno 2015.

C) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE GLI ONERI DEDUCIBILI E GLI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

- Spese sanitarie:
Spese per visite mediche, spese dentali, degenze ospedaliere, occhiali da vista e lenti a contatto, spese di riabilitazione (munite di apposita prescrizione medica), medicinali (scontrino parlante della farmacia con codice fiscale), cure termali (munite di apposita prescrizione medica);
- Spese relative all'acquisto di dispositivi medici purchè questi siano contrassegnati dalla marcatura CE;
- Spese sanitarie per familiari non a carico;
- Spese sanitarie per persone con disabilità;
- Spese sanitarie relative all'acquisto di cani guida per non vedenti, all'assistenza infermieristica riabilitativa, all'acquisto di mezzi necessari per i portatori di handicap;
- Spese veterinarie;
- Spese mediche sostenute all'estero;
- Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto di soggetti con handicap, o invalidi con grave limitazione alla capacità di deambulazione;
- Interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto abitazione principale (è necessario allegare il contratto di mutuo, il prospetto quota interessi/capitale e fattura del notaio nel caso di acquisto dell'immobile nell'anno 2015); per acquisto altri immobili; per costruzione abitazione principale;
- Compenso intermediari immobiliari;
- Premi di assicurazione sulla vita (non inferiore a cinque anni) od infortuni. Si fa presente che assicurazioni vita stipulate sino al 31.12.2000 sono integralmente deducibili, mentre le assicurazioni stipulate a partire dal 01.01.2001 devono prevedere il rischio morte;
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, elementari, medie, superiori, università, corsi di perfezionamento e/o specializzazione universitaria;
- Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive);
- Spese funebri;
- Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari; delle società di mutuo soccorso; delle associazioni di promozione sociale; dei movimenti o partiti politici, delle Onlus, delle istituzioni religiose e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- Spese sostenute per il pagamento, per ogni figlio, di rette per la frequenza di asili nido;
- Contributi versati per collaboratrici domestiche;
- Spese per gli addetti all'assistenza personale (badanti): ricevuta rilasciata dall'addetto all'assistenza e certificazione attestante la non autosufficienza della persona assistita;
- Assegno periodico corrisposto al coniuge (corredato dalla sentenza di separazione e/o di divorzio) con il relativo codice fiscale;
- Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali;
- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza compresi i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- Consorzi di bonifica;
- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, sostenute nell'anno 2015, oltre alle rate residue delle spese sostenute in anni precedenti (detrazione d'imposta del 50% o 65%), comprese le eventuali spese per l'arredo di immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50%). Per usufruire della detrazione delle suddette spese, oltre alle fatture, sono necessarie le ricevute dei relativi bonifici;
- Contratto di affitto per alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo può consentire una detrazione graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.

D) PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730/2016

- E' riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- E' riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuole materne), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e scuole medie) e di scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
- E' riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016;
- E' prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- E' prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- E' prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- E' prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- E' riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- Passa da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%.

E) IMU E TASI

Comunichiamo inoltre che qualora intendesse avvalersi dello Studio anche per i conteggi di IMU e TASI, tale volontà dovrà essere espressa contestualmente alla consegna della documentazione relativa al modello 730/2016.

Restiamo a disposizione per informazioni relativamente al costo dei servizi oggetto della presente circolare nonché per qualsiasi ulteriore delucidazione e approfondimento.

Cordiali saluti

Studio
Cagnin Rovoletto